DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2008, n. 144

Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE.

Vigente al: 28-5-2022

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante disposizioni per l'adeguamento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge comunitaria 2007 - ed in particolare l'articolo 1, commi 1 e 3, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante nuovo codice della strada, e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada;

Visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio;

Vista la direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga e sostituisce la direttiva 88/599/CEE del Consiglio;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 giugno 2008;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 10 luglio 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1º agosto 2008;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina i controlli sui conducenti, le imprese e i veicoli di tutte le categorie di trasporto che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, e del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985.

Art. 2. Autorita' competenti

- 1. Le funzioni dell'Ufficio di coordinamento di cui all'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE sono attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti Dipartimento dei trasporti terrestri e i trasporti intermodali Direzione generale del trasporto stradale, utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie in dotazione a legislazione vigente.
 - 2. L'Ufficio di coordinamento:
- a) assicura il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 8;
 - b) definisce gli obiettivi dell'attivita' nazionale di controllo;
- c) trasmette alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006;
- d) rappresenta l'organismo principale di riferimento per la Commissione e le autorita' competenti degli altri Stati membri.
- 3. Le attivita' di controllo su strada e le attivita' di controllo presso i locali delle imprese ai sensi dell'articolo 1, da chiunque svolte, sono pianificate e coordinate rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
- 4. Sono in ogni caso fatte salve le specifiche competenze ed attribuzioni previste dalle disposizioni normative vigenti, in materia di controlli su strada e presso la sede delle imprese, per ambiti di applicazione diversi da quelli del presente decreto.

Art. 3. Sistemi di controllo

1. I controlli, sia su strada che nei locali delle imprese, di tutte le categorie di trasporto di cui all'articolo 1, sono effettuati, ogni anno, almeno sul 2 per cento dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sara' portata al 3 per cento, dopo il 1º gennaio 2010. A partire dal 2012, la percentuale minima di controlli da effettuare potra' essere aumentata al 4 per cento in base alle indicazioni che potra' dare la Commissione europea conformemente a quanto disposto con l'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE.

2. Nell'ambito del numero totale dei controlli di cui al comma 1, almeno il 30 per cento del numero totale di giorni lavorativi controllati e' verificato su strada e almeno il 50 per cento nei locali delle imprese.

Art. 4.

Determinazione del numero dei controlli

- 1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica all'Ufficio di coordinamento, entro il mese di gennaio di ogni anno, i dati relativi al numero complessivo dei giorni di lavoro che ciascun conducente deve effettuare nel periodo di riferimento.
- 2. L'individuazione dei veicoli soggetti ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 e' effettuata, al 31 dicembre di ogni anno, sulla base dei dati di immatricolazione dei veicoli registrati nel sistema informatico del Dipartimento dei trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformita' alle indicazioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dello stesso regolamento (CE) n. 561/2006.
- 3. In relazione ai dati di cui al presente articolo, l'Ufficio di coordinamento determina il numero minimo dei controlli da garantire ai sensi dell'articolo 3.

Art. 5.

Comunicazione dei dati relativi ai controlli

- 1. Il Ministero dell'interno ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ogni anno, comunicano all'Ufficio di coordinamento i dati e le informazioni di loro competenza, riferiti all'anno precedente, utilizzando il formulario approvato con decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993.
- 2. L'Ufficio di coordinamento, sulla base dei suddetti dati, comunica alla Commissione, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, le informazioni necessarie per l'elaborazione della relazione ivi prevista.

Art. 6. Controlli su strada

1. I controlli su strada sono effettuati in luoghi ed orari diversi

- e riguardano una parte sufficientemente estesa della rete stradale, in modo da ostacolare l'aggiramento dei posti di controllo e le relative operazioni sono condotte in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella Parte A dell'Allegato I. Se la situazione lo rende necessario, il controllo puo' essere concentrato su un punto della Parte A dell'Allegato I.
- 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, i controlli su strada sono eseguiti senza discriminazioni. In particolare, nessuna discriminazione puo' essere operata in relazione al paese di immatricolazione del veicolo, al paese di residenza del conducente, al paese di stabilimento dell'impresa, al punto di partenza e destinazione del viaggio, al tipo di tachigrafo.
- 3. I controlli vengono effettuati seguendo un criterio di rotazione casuale, con un adeguato equilibrio geografico. I posti di controllo sono effettuati sulle strade, presso le stazioni di servizio o le aree di parcheggio; quando e' necessario a tutelare l'incolumita' delle persone o la sicurezza della circolazione, i veicoli da controllare possono essere indirizzati in luoghi sicuri situati nelle loro vicinanze.
- 4. Nel corso delle operazioni di controllo su strada sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di strada, ossia se si tratta di autostrada, strada statale o secondaria, al Paese in cui e' stato immatricolato il veicolo sottoposto a controllo ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
- 5. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.
- 6. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al presente articolo, e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'interno, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7. Controlli nei locali delle imprese

- 1. I controlli nei locali delle imprese sono svolti in modo che vengano verificati almeno i punti elencati nella parte A e B dell'allegato I.
- 2. Nel corso delle operazioni di controllo nei locali delle imprese sono inoltre rilevate le informazioni relative al tipo di attivita' di trasporto, ossia se si tratta di attivita' a livello nazionale o internazionale, passeggeri o merci, per conto proprio o per conto terzi, alle dimensioni del parco veicoli dell'impresa ed al tipo di tachigrafo se analogico o digitale.
- 3. Le imprese responsabili dei conducenti conservano per un anno i verbali loro rilasciati dagli organismi di controllo, i protocolli dei risultati e altri dati pertinenti relativi ai controlli effettuati.

- 4. Al fine di agevolare le operazioni di controllo di cui al comma 3, e' stabilito un modello di lista di controllo, da adottarsi con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
- 5. I controlli nei locali delle imprese si effettuano, inoltre, quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85; a tal fine il Ministero dell'interno comunica ogni tre mesi all'Ufficio di coordinamento l'elenco delle imprese, stabilite in Italia o in uno dei Paesi membri, sanzionate per le infrazioni di cui all'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
- 6. L'Ufficio di coordinamento sulla base delle informazioni ricevute dal Ministero dell'interno e tenuto anche conto delle informazioni eventualmente fornite dagli organismi di collegamento designati degli altri Stati membri, comunica al Ministero del lavoro l'elenco delle imprese italiane da controllare.
- 7. L'Ufficio di coordinamento compila altresi' l'elenco delle imprese stabilite negli altri Stati membri che hanno commesso gravi infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006 o al regolamento (CEE) n. 3821/85 sul territorio nazionale e ne da' comunicazione alle rispettive autorita' competenti, individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.

Art. 8. Controlli concertati

1. L'Ufficio di coordinamento, sulla base di appositi accordi con le autorita' competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE, e di concerto con le competenti strutture del Ministero dell'interno, organizza almeno sei volte l'anno, operazioni concertate per controllare su strada i conducenti e i veicoli oggetto dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Art. 9. Modulo di controllo delle assenze dei conducenti

- 1. L'assenza per malattia, per ferie annuali oppure la guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CE) n. 561/2006, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, deve essere documentata attraverso il modulo in formato elettronico e stampabile previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, elaborato dalla Commissione europea e riportato in allegato alla decisione 2007/230/CE della Commissione, del 12 aprile 2007, che deve essere compilato in ogni sua parte.
- 2. Il modulo di cui al comma 1 e' conservato dall'impresa di trasporto per un anno dalla scadenza del periodo cui si riferisce.

- 3. Per il periodo di tempo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, il conducente di un veicolo a cui si applicano i regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85, deve avere con se' il modulo di cui al comma 1 che deve essere esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo.
- che il fatto costituisca reato e ferma restando Salvo l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 174, 178 e 179 del n. legislativo 30 aprile 1992, 285, e successive modificazioni, il conducente che non ha con se' ovvero che tiene in incompleto o alterato il modulo di cui al comma 1 e' soggetto amministrativa alla sanzione del pagamento di una somma da Euro 143,00 a Euro 570,00. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
- 5. Alla stessa sanzione e' soggetta l'impresa che non conserva il modulo per il periodo di tempo indicato al comma 2. Si applicano le disposizioni del titolo VI e dell'articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

Art. 10. Scambio di informazioni

- 1. Il Ministero dell'interno comunica due volte all'anno, entro il mese di settembre ed entro il mese di marzo all'Ufficio di coordinamento, i dati semestrali relativi alle infrazioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85 commesse da vettori non residenti e le sanzioni inflitte per tali infrazioni.
- 2. Sulla base di tali dati, l'Ufficio di coordinamento, con cadenza semestrale, provvede a comunicare le informazioni previste dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 561/2006 e dall'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 alle autorita' competenti dei Paesi membri individuate ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2006/22/CE.
- 3. L'Ufficio di coordinamento, a seguito di richiesta specifica da parte della autorita' competente di un Paese membro, comunica le informazioni di cui al comma 2, anche in relazione a singoli casi.

Art. 11. Sistema di classificazione del rischio

- 1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 23 DICEMBRE 2010, N. 245)).
- 2. Sulla base del decreto di cui al comma 1, l'Ufficio di coordinamento, provvede ad attribuire alle imprese stesse un indicatore della classe di rischio.
- 3. Le imprese che presentano un indicatore della classe di rischio elevato sono assoggettate a controlli piu' rigorosi e frequenti.

Art. 12. Migliori prassi

- 1. L'Ufficio di coordinamento, elabora ogni due anni, un programma di formazione, destinato agli operatori addetti al controllo, tenuto conto degli orientamenti pubblicati nella relazione biennale della Commissione sulle migliori prassi adottate nell'ambito dell'Unione europea.
- 2. L'Ufficio di coordinamento organizza, almeno una volta all'anno, scambi formativi e scambi del personale con gli organismi di collegamento intracomunitario di altri Stati membri.
- 3. L'Ufficio di coordinamento promuove, inoltre, anche mediante accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, la formazione periodica degli addetti ai controlli, in generale sulla funzione di controllo e, in particolare, sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Art. 13. Norma finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ne' minori entrate. Gli uffici interessati si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili sulla base della legislazione vigente.

Art. 14. Disposizioni finali

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 12 luglio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1995.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 4 agosto 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Matteoli, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Maroni, Ministro dell'interno

Sacconi, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali Fitto, Ministro per i rapporti con le regioni

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato I

(previsto dall'art. 6, comma 1)

PARTE A

Controlli su strada.

Nei controlli su strada occorre verificare, almeno i seguenti punti:

- 1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo e/o sui tabulati;
- 2) per il periodo di cui all'art. 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocita' autorizzata del veicolo, definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocita' del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3. Per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
- 3) all'occorrenza, le velocita' istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;
- 4) il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati art. 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 561/2006.
- ((5) all'occorrenza, e tenendo debitamente conto della sicurezza, l'apparecchio di controllo installato nei veicoli per rilevare il montaggio e/o l'uso di eventuali dispositivi intesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi a interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell'apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano i dati nei suddetti modi prima della cifratura.))

PARTE B

Controlli nei locali delle imprese.

Nei locali delle imprese occorre controllare i punti seguenti, in aggiunta a quanto stabilito nella Parte A:

- 1) i periodi di riposo settimanale e i periodi di guida tra detti periodi di riposo;
- 2) l'osservanza della limitazione bisettimanale delle ore di guida;
- 3) i fogli di registrazione, i dati e i tabulati dell'unita' di bordo e della carta del conducente.

Nel caso venga accertata un'infrazione durante la catena di trasporto, gli Stati membri possono, se opportuno, verificare la corresponsabilita' di altri soggetti che hanno istigato o in altro modo contribuito a commettere tale infrazione, ad esempio caricatori, commissionari di trasporto o subappaltatori, compresa la verifica che i contratti per la fornitura di servizi di trasporto siano conformi alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 561/2006 e (CEE) n. 3821/85.

Allegato II

((Strumentazione standard da fornire alle unita' di controllo.

Le unita' di controllo incaricate dei compiti di cui all'Allegato I, dispongono della seguente strumentazione standard:

- 1) apparecchiatura capace di scaricare i dati dall'unita' di bordo e dalla carta del conducente del tachigrafo digitale, leggere e analizzare tali dati e/o inviarli per l'analisi a una banca dati centrale;
- 2) apparecchiature per verificare i fogli di registrazione del tachigrafo;
- 3) apparecchiatura specifica d'analisi, dotata di programmi informatici adeguati, per verificare e confermare la firma digitale che accompagna i dati, come pure programmi specifici atti a fornire il profilo di velocita' dei veicoli prima dell'ispezione del loro apparecchio di controllo.))

Allegato III

((Infrazioni

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2006/22/CE, la seguente tabella contiene orientamenti su una gamma comune di infrazioni al regolamento (CE) n.561/2006 e al regolamento (CEE) n.3821/85 suddivisi in categorie in funzione della loro gravita'.

1. Gruppi di infrazioni al regolamento (CE) n. 561/2006

 	 		·	do d vita *)	
N. Base giuridica	, Tipo di i	nfrazione	IMG	IG	IM
A /	Equipaggio		1 1	1	
Art. 5, paragrafo A1 1	Mancato rispetto dei co	dell'eta' minima nducenti		 x	
в /	Periodi di guida			/	
 B1	Superamento del periodo di guida giornaliero di 9	1		 	<i>x</i>
 B2	•_	 10 h<<11 h	1 1	x /	
 B3	zazione a una sua estensione a 10 h 		x	/	
 B4 	 Superamento del periodo di guida giornaliero di 10	10 h<<11 h		 	<i>X</i>
B5	h in caso di	11 h<<12 h	1 1	x /	
Art. 6, paragrafo B6 1	dell'estensione	12 h<	x	/	
B7 	 	56 h<<60 h 	/ /	/	X
B8 Art. 6, paragrafo	 Superamento del		1 1	x /	
B9 2	·.·	70 h<	x	1	
B10 	 Superamento del	90 h<<100 h	1 1	/	X
B11 	periodo di guida accumulato in 2	•	·. ·.	x /	
Art. 6, paragrafo B12 3	settimane consecutive	 112 h 30<	x	/	
c	Interruzioni		/ /	/	
C1		4 h 30<<5 h			X
c2	ı Superamento del	5 h<<6 h		x /	

 C3 Art. 7	periodo di guida ininterrotto	 6 h<	x		 I
D	Periodi di riposo		1	1	<i>I</i>
 D1 	Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 11 h in caso di mancata concessione del	 10 h<<11 h	 	 	 x
D2 	periodo di riposo giornaliero	8 h 30<<10 h 	<i> </i>	/ X	<i> </i>
D3	Ridotto	<8 h 30	/ x	1	1
 D4 	 Periodo di riposo giornaliero insufficiente inferiore a 9 h	 8 h<<9 h 	 	 	 x
D5 	·. ·	, 7 h<<8 h	1	/ x	1
D6	concessa	<7 h	/ x	1	1
 D7	 Periodo di riposo giornaliero	_	/	/ /	/ x
D8 Art. 8, paragrafo		 3 h+(7 h<<8 h) 	/ 	X	<i> </i>
	 inferiore a 3h+9h	, 3 h+(<7 h)	/ x	1	<i>I</i>
D10 	insufficiente	8 h<<9 h 	 		 x
D11 Art. 8, paragrafo	in caso di	7 h<<8 h 	·	·	/
D12 5	multipresenza 	<7 h 	/ X		<i> </i>
D13 	Periodo di riposo settimanale	22 h<<24 h 	/	1	/ X
D14	insufficiente	 20 h<<22 h	1	/ x	1
 D15	ridotto inferiore a 24 h		/ x	1	<i></i>
 	 Periodo di riposo settimanale insufficiente inferiore a 45 h in caso di	 	 	 	
D16 	mancata concessione del	42 h<<45 h 	<i> </i>	<i> </i>	/ X

D17	7 - Art. 8, paragrafo	o sett	timanale /	36 h<<42 h	·	<i> </i>	x /
D18	8/6 	/ R1	idotto	<36 h	/ X		
<i>E</i>	I	Tipi d	i pagamento		/	1	/
E1	•_	sal distanz o volu	amento tra Lario e za percorsa ume delle Trasportate		 x	 	
	2. Gruppi di infraz 	zioni al	regolamento 	(CEE) n. 3821/8	 G	ravi	
N.	 Base giuridi	ica	 Tino di	i infrazione	 TN	(*)) IG IM
	· 						
<i>F</i>	Montaggio 	dell'app	oarecchio di	controllo 	<i> </i> 		_
F1	 Art. 3, paragrafo	o 1	Nessun appo controllo (montato ne		 x	 	
G	Utilizzo dell'app del conducente o			-	 	 	
G1	 		non funzion correttament apparecchic non corret	nte (ad esempio: o di controllo tamente a controllo,	 x	 	
	- Art. 13		utilizzato improprio utilizzo d carta del	(mancato i una valida	 x	 	
	 		•	 ufficiente di eaistrazione a	 	· 	

G3	bordo	x
 	 Modello di foglio di registrazione non omologato	
 G5 Art. 14, paragrafo 1	 Carta insufficiente per i tabulati a bordo	
 G6 Art. 14, paragrafo 2	L'impresa non conserva i fogli di registrazione, i tabulati e i dati trasferiti	
 G7 Art. 14, paragrafo 4	Il conducente detiene piu' di una carta del conducente valida	
 G8 Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente diversa da quella valida	
 G9 Art. 14, paragrafo 4	Uso di una carta del conducente difettosa o scaduta	
 G10 Art. 14, paragrafo 5	Dati registrati e memorizzati non disponibili per almeno 365 giorni	
 	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati leggibili	
 	Uso di fogli di registrazione o di carte del conducente sporchi o deteriorati con dati non leggibili	
 	Mancata richiesta della sostituzione di una carta del conducente danneggiata, mal funzionante, smarrita o rubata entro 7 giorni di calendario	

 G14 	Uso scorretto del foglio di registrazione o della carta del conducente	l 	 	
 	Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente avente conseguenze sulla registrazione dei dati pertinenti	_	 	
 	 Ritiro non autorizzato dei fogli di registrazione o della carta del conducente privo di conseguenze sui dati registrati	1	 	 x
 	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, ma senza perdita di dati	 	 	 x
 	Fogli di registrazione o carta del conducente utilizzati per un periodo superiore a quello previsto, con perdita di dati	 X	 	
 	 Mancato utilizzo dell'inserimento dati manuale, quando richiesto	 X	 	
 	 Mancato utilizzo corretto dei fogli di registrazione o della carta del conducente nella fessura giusta (multipresenza)	 x	 	
 	L'ora registrata sul foglio non corrisponde a quella legale nel paese di immatricolazione del veicolo	 	 x	
<i> </i> <i> </i> <i> </i>	 Uso scorretto del dispositivo di	 	 	

G22 Art. 15, paragrafo 3	commutazione	/ x	1	l
H Indicazion	i da inserire	1	/	1
 H1 	Cognome mancante sul foglio di registrazione	 X	 	
 H2	Nome mancante sul foglio di registrazione	 X	 	
 H3	 Mancanza della data di inizio o di fine utilizzazione del foglio	 	 x	
 H4	 Mancanza del Luogo di inizio o di fine utilizzazione del foglio	 	 	 x
 H5	 Numero della targa mancante sul foglio di registrazione	 	 	 x
 	 Lettura del contachilometri (inizio) mancante sul foglio di registrazione	 	 x	
 H7	 Lettura del contachilometri (fine) mancante sul foglio di registrazione	 	 	 x
 H8 Art. 15, paragrafo 5	 Tempo di cambio del veicolo mancante sul foglio di registrazione	 	 	 x
 Art. 15, paragrafo 5, H9 lettera a)	Simbolo del paese non inserito nell'apparecchio di controllo	 	 	 x
I Presentazione	dei documenti		1	1
 	Rifiuto di essere controllato	 x	 	
 	 Non in grado di presentare registrazioni della giornata in corso	 X	 	
<i> </i> <i> </i>	 Non in grado di presentare	 	 	 /

 I3	registrazioni dei precedenti 28 giorni	! ! x		
 	 Non in grado di presentare registrazioni della carta del conducente se il conducente ne e' titolare	'		
 	 Non in grado di presentare registrazioni manuali e tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	' ' ' ' X		
 	 Non in grado di presentare La carta del conducente	! ! x		
 	 Non in grado di presentare tabulati fatti nella giornata in corso e nei precedenti 28 giorni (**)	'		
J Fr	odi	' /	1	
	Falsificazione, cancellazione, distruzione dei dati registrazione, fogli di registrazione, memorizzati nell'apparecchio di controllo o sulla carta del conducente o sui tabulati prodotti dall'apparecchio di controllo	' ' ' ' ' ' '		
 	 Manomissione dell'apparecchio di controllo, del foglio di registrazione o della carta del conducente che puo' dare origine a dati e/o a tabulati Falsificati	 		
 	 Manomissione del dispositivo che potrebbe essere utilizzato per falsificare dati e/o informazioni stampate presente sul veicolo	 		

J3	 Art 15, paragrafo 8	(dispositivo di commutazione/cavo, ecc.)	X	! !	<i> </i> <i> </i>
K	Guasto		'	<i>!</i>	
 К1	 	Non riparato da un installatore o da un'officina autorizzati 	X	 	
 К2	 Art. 16, paragrafo 1	Non riparato durante il percorso	,	l I x	
L	Inserimento manuale d	dei dati sui tabulati	'	,	 /
L1		Il conducente non riporta tutte le indicazioni relative ai gruppi di tempi che non sono piu' registrati durante il periodo del guasto o del cattivo funzionamento dell'apparecchio di	<i>X</i>		
 L2	 	 Il numero della carta del conducente e/o il nome e/o il numero della patente di guida sono mancanti sul foglio ad hoc			
 L3	 Art. 16, paragrafo 2	 Firma mancante sul foglio ad hoc	'	 x	
L4	 Art. 16, paragrafo 3	Smarrimento, furto della carta del conducente non dichiarato formalmente alle autorita' competenti dello Stato membro in cui il furto ha avuto luogo	<i>X</i>	 	

^(*) IMG = Infrazione molto grave / IG = Infrazione grave / IM = Infrazione minore."

^(**) testo modificato sulla base della Rettifica della direttiva 2009/5/CE della Commissione, del 30 gennaio 2009, che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su

strada. (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 29 del 31 gennaio 2009).))

((1))

AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 23 dicembre 2010, n. 245 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le infrazioni rilevanti ai fini della classificazione del rischio ed il loro grado di gravita', sono individuate dall'Allegato III del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, come introdotto dall'articolo 1 del presente decreto".